

Marca
da bollo



COMUNE DI ROVIGO

Richiesta di autorizzazione al superamento dei limiti di rumore per attività temporanea in deroga (manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico ed assimilabili)

(da presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività)

Ditta: _____

(associazione, ditta o persona singola che organizza la manifestazione)

Indirizzo: _____

CITTA' _____ C.F. / P.IVA _____

Tel. _____ Fax. _____

Il sottoscritto _____

in qualità di titolare legale rappresentante altro *(specificare)*

_____ della manifestazione _____

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/1995 e dell'art. 16, co. 3 del Regolamento comunale per il controllo delle attività rumorose, per lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo da attivare a Rovigo in località *(indicare il luogo esatto della manifestazione: indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuarne la localizzazione)* _____

per il periodo di giorni _____ dal _____ al _____

A tal fine il sottoscritto

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere o uso di atti falsi di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, di non essere in grado di rispettare:

- gli orari indicati all'art. 14 del Regolamento comunale per il controllo delle attività rumorose;
- i limiti massimi indicati all'art. 15 del Regolamento comunale per il controllo delle attività rumorose;

per i seguenti motivi: _____

Allega inoltre la seguente documentazione: *(barrare la documentazione allegata)*

- Planimetria dei luoghi in scala adeguata, riportanti la perimetrazione dell'area oggetto della manifestazione e l'ubicazione degli edifici circostanti, con indicazione della/e sorgenti di rumore e dei livelli presunti al perimetro dell'area interessata (in dB(A));
- Relazione tecnica-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile;
- Documentazione tecnica relativa alle misure previste per il contenimento delle emissioni sonore;
- Programma della manifestazione;
- Fotocopia del documento di riconoscimento.

(Nota: ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto a riceverla, deve essere allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di identità personale valido del richiedente).

- In caso di manifestazioni già precedentemente autorizzate*** *(barrare se interessa)*

Nel caso sia già stata presentata la stessa domanda in anni precedenti e la manifestazione si svolga sempre con la stesse modalità, è sufficiente presentare domanda senza gli allegati richiesti, specificando il riferimento della precedente autorizzazione: Aut. n. _____ Prot. _____ del _____

Data

.....
Firma

Per informazioni: Comune di Rovigo – Settore Ambiente – Via Badaloni 31, piano terra.

geom. Giorgio Felisati ☎ 0425 206442 📠 0425 206453

Gli orari di apertura al pubblico sono **martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, giovedì dalle 15.30 alle 17.30.**

Nota: il Piano Acustico, il Regolamento e tutta la modulistica sono disponibili sul sito www.comune.rovigo.it

Sezione 2 - SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILE O ALL'APERTO

Art. 12 DEFINIZIONI

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare.

Art. 13 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

1. Ad eccezione delle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati come definite all'articolo 12, comma 2 e regolamentate dal successivo articolo 17, la localizzazione delle aree da destinarsi alle manifestazioni e spettacoli di carattere temporaneo, mobile o all'aperto è individuata nel piano di classificazione acustica del territorio.

2. L'individuazione delle aree potrà essere integrata, con Deliberazione di Giunta Comunale, qualora l'area da inserire sia destinata allo svolgimento di spettacoli e manifestazioni definite all'art. 12, comma 1, per consolidata tradizione o qualora, per eventi di carattere eccezionale, occorra individuare una nuova area che accolga occasionalmente tali manifestazioni che, tradizionalmente, sono tenute in altro luogo.

Art. 14 ORARI

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga, secondo quanto previsto al successivo art. 16 del presente Regolamento. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

2. Le **manifestazioni sportive** che possono produrre emissioni rumorose sono consentite dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Le stesse, nel caso in cui si svolgano in orario serale o notturno (fino alle ore 24.00), dovranno essere preventivamente autorizzate in deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.

3. I **luna park** e le attività similari possono svolgersi dalla domenica al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì al sabato fino alle ore 24.00.

4. Le manifestazioni quali **comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico**, di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento.

5. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

6. Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad un distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Art. 15 LIMITI MASSIMI

1. I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

- in zona I: 65 dB(A);
- in zona II, III, IV: 70 dB(A);
- in zona V e VI: 75 dB(A).

2. I suddetti limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività.

3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali.

Art. 16 MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui alla presente Sezione, esercitato nel rispetto delle modalità descritte e dei limiti assoluti di immissione indicati nell'articolo precedente, si intende automaticamente autorizzato previa presentazione al Comune, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, di una dichiarazione, conforme al modello appositamente predisposto.

2. La dichiarazione conterrà:

- l'attestazione del rispetto delle modalità e dei limiti di cui agli artt. 14 e 15;
- l'elenco degli accorgimenti tecnico-organizzativi per il contenimento del disturbo.

3. In tutti gli altri casi, il richiedente dovrà presentare al Comune domanda di deroga, almeno 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione, possibilmente utilizzando l'apposita modulistica.

4. Il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, impartendo comunque prescrizioni specifiche.

5. Copia della dichiarazione di cui al comma 1 o l'autorizzazione rilasciata dal Comune nei casi di cui al comma 3, dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo in cui si svolge la manifestazione per i controlli da parte degli enti preposti.

Art. 17 ATTIVITA' RUMOROSE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI

1. Le attività di intrattenimento o spettacolo, complementari all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio o presso circoli privati (impianti stereo con altoparlanti o diffusori, juke box, apparecchiature per karaoke) non devono determinare il superamento dei limiti di emissione/immissione previsti nella classificazione acustica del territorio comunale, ed i limiti del criterio differenziale, laddove applicabile.

2. All'interno delle strutture di cui sopra devono essere osservati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. n. 215 del 16.04.1999, nei tempi e modi indicati.

3. Deroga ai limiti di zona ed agli orari può essere richiesta, per le attività di cui all'art. 12, comma 2, fino alle ore 24.00, corredando la domanda con una relazione tecnica da cui risulti il rispetto dei limiti di cui all'art. 15, comma 1, e del valore limite differenziale diurno 5 dB(A).

4. Deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali ed al massimo fino alle ore 02.00.

5. La deroga potrà essere revocata, qualora, da controlli effettuati dall'Ente preposto, risulti il superamento dei limiti consentiti.